

PEC

Al Comune di Porto S. Giorgio
V Settore**Regione Marche**

Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia

P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile

MACERATA - FERMO - ASCOLI PICENO

Protocollo Sede di Fermo

Prot. 823658 data **21 NOV 2016**

OGGETTO: DPR 380/01 art.89 – PAI AdB Reg. Artt. 7 , 9, 13 N.A. – DGR n°53/2014 – *Piano di recupero porzione di edificio sito in V.le delle Regioni, 10* - Comune di Porto S. Giorgio – **PARERE E DOCUMENTO ISTRUTTORIO – Pratica n°340** (da citare nelle risposte)

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Con nota recante prot. n. 21908/2016 pervenuta alla P.F. Presidio Territoriale *Genio Civile* della Regione Marche ed acquisita agli atti del medesimo con prot. n. 635938 del 14/09/2016, l'Amministrazione Comunale di Porto S. Giorgio era a richiedere il rilascio del parere di competenza relativamente all'istanza di cui in oggetto.

In allegato alla nota di cui sopra venivano trasmessi gli atti tecnico-amministrativi a firma dell'Ing. Roberto Brasili e del Dott. Geol. Gianluca Testaguzza, che constano dei seguenti elaborati:

- Elaborati progettuali piano particolareggiato
- Indagine di fattibilità geologica e verifica di compatibilità idraulica.

Successivamente, con nota acclarata al protocollo della P.F. Presidio Territoriale *Genio Civile* della Regione Marche con il num. 818316 del 17/11/2016, l'Ing. Roberto Brasili in qualità di tecnico incaricato, ha depositato, di sua iniziativa, elaborati progettuali ad integrazione e completamento dei precedenti.

Dall'analisi della documentazione geologica si evince che:

- L'area in esame è collocata sulla piana alluvionale-marina attuale e recente
- L'area in oggetto è sub-pianeggiante e in generale stabile sotto l'aspetto geomorfologico; altresì, esterna ad ambiti di dissesto idrogeologico censiti dal PAI regionale
- Le indagini stratigrafiche e/o geotecniche e sismiche sono eseguite e/o reperite in n°1 prova penetrometrica statica, tipo CPT, e in n°1 prova sismica tipo Re.Mi; l'indagine ha evidenziato la presenza di sedimenti alluvionali-marini costieri;
- La falda acquifera ha superficie piezometrica libera mediamente a circa -1,60mt di soggiacenza dal p.c.
- La verifica di compatibilità idraulica, sviluppata nel solo livello preliminare, non evidenzia criticità escludendo l'area da potenziali fenomeni di esondazione; l'area è inoltre sufficientemente distante dal reticolo idrografico minore.

La relazione geologica non restituisce dati inerenti verifiche analitiche della stabilità del versante, dal momento che il sito è stato ritenuto in generale *geomorfologicamente stabile*.

Si ripete, che nella relazione geologica viene asserita la stabilità del sito sotto l'aspetto dei processi inerenti la dinamica dei versanti, altresì sotto l'aspetto geomorfologico. L'area, inoltre, non interferisce con ambiti di dissesto idrogeologico a rischio frana, censiti negli elaborati del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale (PAI) approvato con D.C.R. 116/04 (Suppl. n.5 B.U.R. 15 del 13/02/04).

Parere

VISTO l'esito dell'istruttoria;

VISTO l'art.13 della L. n.64/74 e ss.mm.ii. *"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"*;

VISTE le *"Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche"* AGI, 1977;

VISTI gli artt.9,10 e 11 della L.R. 33/84 e s.m.i. relativa alle *"Norme per le costruzioni sismiche nell'ambito del territorio della Regione Marche"*;

VISTO il D.M. del 11/03/1988 (G.U. 1-6-1988, n. 127 suppl.) e Circolare Ministero Lavori Pubblici, 24 settembre 1988, n. 30483;

VISTE le circolari della Regione Marche n.ri 12-14-15-17/90 (*indirizzi e criteri per l'effettuazione di indagini geologiche in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPAR – art.9 – sottosistema geologico-geomorfologico legge regionale 33/84*);

VISTO l'art.5 della L. n°241/90 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la L.R. n.34/92 e s.m.i. *"Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio"*;

VISTO il D.M. 16 Gennaio 1996 *«Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche»* (Pubblicato nel supplemento ordinario alla *"Gazzetta Ufficiale"* n. 29 del 5 febbraio 1996);

VISTA la L.R. n. 13/1999, art. 16, comma 1, lettera o), che conferisce alla Provincia le funzioni riguardanti i provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dunque inclusi i pareri di compatibilità geomorfologica delle previsioni urbanistiche (art. 13) e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTI gli artt. 3, 20 e 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"*;

VISTO l'O.P.C.M. n.3274 del 20/03/2003 *"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"*;

VISTO il D.G.R. n.1046 del 29/07/2003 *"Indirizzi generali per la prima applicazione sismica dell'Ordinanza n.3274/2003 – individuazione e formazione dell'elenco delle zone sismiche della Regione Marche"*;

VISTI gli Artt. 7, 9, 12 e 13 delle NTA del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale (PAI) approvato con D.C.R. 116/04 (Suppl.5 B.U.R. 15 del 13/02/04);

VISTO il D.M. 14/01/2008 recante *"Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"* (G.U. 04/02/2008 n.29);

VISTA la Circolare 2 febbraio 2009 contenente le - *Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14 gennaio 2008* - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009 suppl. Ordinario n. 27

VISTO l'art.10 della L.R. 22/2011 recante *"Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e di assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992 , n. 34 e 8 ottobre 2009, n. 22"*

VISTO l'art.13 della L.R. 22/2011 recante *"Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e di assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992 , n. 34 e 8 ottobre 2009, n. 22"*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°53 del 27/01/2014 recante *" LR 23 novembre 2011 – "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico – Art.10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali"*

VISTA L.R. 13/2015 e a seguito dell'emanazione delle Delibere di Giunta Regionale dalla 302 alla 307 del 31/03/2016, in applicazione della L. 56/2014 *"Legge Del Rio"*, nell'ambito del riordino delle competenze in capo alle Province la Regione marche ha rievocato a se, tra le altre, le funzioni riguardanti i provvedimenti

di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dunque inclusi i pareri di compatibilità geomorfologica delle previsioni urbanistiche (art. 13) e ss.mm.ii;

si esprime parere favorevole con le prescrizioni di seguito riportate

1. acquisizione in sede di progettazione esecutiva di ogni eventuale singolo intervento da realizzare, degli studi di carattere geologico e geotecnico necessari per la scelta ed il dimensionamento delle strutture di fondazione e/o altro, nonché una puntuale valutazione della risposta sismica del terreno soprattutto nei riguardi dei fenomeni di liquefacibilità. Gli studi siano redatti ai sensi delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con Decreto del 14 gennaio 2008 e relativa Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP.;
2. realizzazione delle strutture di fondazione adoperando particolare cura qualora gli studi geologici esecutivi di dettaglio rilevino presenza di terreno dalle scadenti caratteristiche geomeccaniche nelle porzioni di area oggetto di intervento edilizio e/o terreni di riporto antropico; in tal caso si adottino tipologie di fondazione tali da consentirne il "bypass";
3. verificare preventivamente la corrispondenza tra previsioni edificatorie e comportamento reale della falda idrica presente;
4. di limitare al minimo e allo stretto necessario l'impermeabilizzazione delle aree, allo scopo di non alterare l'equilibrio idraulico ed idrogeologico dei luoghi ostacolando l'infiltrazione nel terreno delle acque di precipitazione meteorica;
5. di prevedere un'adeguata rete di smaltimento delle acque meteoriche, considerando tempi di ritorno fino a 30 anni e con le particolari attenzioni finalizzate ad evitare pregiudizi al reticolo idrografico sottostante i pendii ed evitando la dispersione delle acque meteoriche di cui alle reti di smaltimento, sui pendii sottostanti le aree da edificare, allo scopo di preservare la stabilità dei versanti;
6. gli enti competenti in materia di rilascio dei titoli abilitativi ad attività sul suolo che provocano variazioni di permeabilità superficiale, si accertino che siano applicate le previsioni del Titolo III della Deliberazione della Giunta Regionale n°53 del 27/01/2014 recante " *LR 23 novembre 2011 – "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico – Art.10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali"* "
7. di richiedere il nulla osta al competente ufficio del Genio Civile, per le eventuali aree ricadenti negli ambiti di tutela sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.3627/23.

Inoltre si esprime una valutazione positiva in merito alla VCI di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°53 del 27/01/2014 recante " LR 23 novembre 2011 – "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico – Art.10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali", considerando soddisfatta la verifica preliminare.

La valutazione di cui al precedente capoverso sia allegata al provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico.

Inoltre si dichiara che il presente documento non sostituisce ogni altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme, necessario per l'esecuzione delle previste opere.

Fermo, addì 18/11/2016

Il Funzionario Tecnico
(Dott.ssa Geol. Cristiana Villatora)

REGIONE MARCHE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ED ENERGIA
P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile
MACERATA - FERMO - ASCOLI PICENO
Sede di Fermo

IL RESPONSABILE DI P.F.
(Dott. Ing. Stefano Babini)